

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 290</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOTTI, BIANCO, PATRIARCA, SINESIO**

*Presentata il 19 giugno 1972*

### Norme concernenti gli ufficiali di conciliazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentarvi si vuole anzitutto dare pratica attuazione al voto già espresso dal Parlamento nella seduta del 22 gennaio 1969 della II Commissione (Interni) della Camera in sede legislativa (la legge allora in esame aveva n. 336 D alla Camera e n. 438 D al Senato, poi pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 27 marzo 1971 col n. 93). In tale seduta « La Commissione rilevata l'esigenza di pervenire ad una organica regolamentazione dell'istituto degli uffici di conciliazione, sia per quanto attiene alle funzioni, sia per quanto attiene al personale, agli organici, alle carriere e al trattamento economico, impegna il Governo ad elaborare rapidamente un disegno di legge in merito ».

Al termine della seduta il disegno di legge in discussione fu votato a scrutinio segreto ed approvato.

Il Governo, su pressioni dell'Associazione nazionale messi di conciliazione, promuoveva nell'ottobre 1969 una Commissione interministeriale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Nel corso di molteplici riunioni di tale Commissione, nella quale era stato chiamato a far parte lo stesso dirigente dell'Associazione nazionale in rappresentanza della categoria,

insorsero i consueti invalicabili scogli burocratici. Nel corso di tali riunioni sono stati analizzati e puntualizzati tutti i diversi problemi che assillano la categoria; inquadramento, assistenza sociale e previdenziale, cassa malattia, minimo di stipendio provvisorio fino all'approvazione di una legge organica.

È stato discusso anche un progetto di legge, formulato dalla categoria, coordinato con il punto di vista dei singoli Ministeri: quello del lavoro per quanto riguarda l'inquadramento previdenziale e mutualistico, quello degli interni per quanto attiene all'obbligo degli enti locali, quello delle finanze per la parte più importante, cioè la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e logicamente quello del tesoro per quanto attiene ai necessari impegni della spesa. Nel corso di tali riunioni, è sorta qualche contestazione circa la posizione attuale dei vari messi in relazione all'inquadramento conseguito e da conseguire, è stata ravvisata la necessità di procedere ad un censimento particolareggiato per accertare quanti messi di conciliazione risultino inquadrati con la qualifica di inservienti comunali e quanti no. Questo censimento è stato effettuato dal Ministero degli interni, ma contemporaneamente l'Associazione nazionale dei messi di conciliazione ha proceduto a un contro-censimento, per essere in grado di controbattere

in sede di discussioni, con dati statistici, aggiornati e precisi.

Così, d'iniziativa parlamentare, si vuole venire incontro alle insistenti e giuste richieste di una delle categorie di lavoratori che, nonostante l'importanza delle loro funzioni svolte, non hanno ancora uno *status* giuridico.

Va premesso che dalla vigente legislazione sono affidati ai messi di conciliazione i compiti:

a) di notifica degli atti del giudice conciliatore;

b) di esazione, pignoramento e vendita per il recupero di tutti i crediti dello Stato, come tasse di registro, aumenti di valore, canoni RAI-TV, contravvenzioni municipali, tasse daziarie e crediti vari degli enti pubblici e parastatali. Si tratta di compiti di essenziale interesse per l'amministrazione della giustizia (specie dopo l'ampliamento della competenza dei conciliatori) e per le entrate dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Non fosse altro per l'importanza di tali compiti, oltre che motivi di umanità e diritto, varrebbe bene la pena di affrontare i problemi della categoria.

Primo fra questi è lo *status* giuridico del messo di conciliazione e il suo rapporto di lavoro con l'Ente locale, il Comune, nel quale e per il quale in virtù di legge, espleta una ben determinata funzione.

È noto che i messi di conciliazione svolgono funzioni vere e proprie di ufficiali giudiziari, particolarmente per le entrate patrimoniali dello Stato ed Enti pubblici, ma, in pratica, se dipendenti comunali sono pagati quali inservienti, bidelli, uscieri ecc., se non dipendenti comunali, solo nei grandi comuni, usufruiscono di un assegno, senza previdenza sociale, da parte dei Comuni pari allo stipendio iniziale degli uscieri comunali, senza aggiunte di famiglia, né altri benefici di legge.

Ed è anche noto che moltissimi comuni hanno rifiutato di applicare, a beneficio dei messi non dipendenti comunali, anche la citata legge n. 93 su *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 27 marzo 1971, adducendo a motivazione che la fonte per la spesa indicata dal legislatore è carente o insufficiente, lasciando così senza retribuzione e garanzia alcuna questi benemeriti lavoratori essenziali nel recupero giudiziario delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici (lavoro che va oltre il compito saltuario di notifica degli atti del giudice conciliatore, che, in verità sono irrilevanti nei piccoli comuni, mentre rilevante è il lavoro che i messi devono svolgere presso le sedi distaccate delle locali preture).

I messi di conciliazione, ausiliari dei giudici conciliatori, sono:

1) persone che, essendo inservienti comunali, fruiscono, come tali, del trattamento di previdenza della cassa pensioni di dipendenti degli enti locali;

2) persone residenti nel comune che esercitano attività lavorative varie soggette alle norme sulle assicurazioni obbligatorie e svolgono, altresì, funzioni di messi di conciliazione;

3) persone residenti nel comune e abilitate alle funzioni di messo di conciliazione che non svolgono attività soggetta alle norme sulle assicurazioni obbligatorie e non fruiscono di alcun trattamento previdenziale e di quiescenza.

Si consideri che i primi tentativi per risolvere il problema dei messi comunali risalgono a più di un quarto di secolo. Sotto questo profilo vanno tenute presenti le delibere del governatore della città di Roma del 1944 e l'analoga delibera del comune di Napoli del 1946; provvedimenti con i quali si prevedeva per quei messi di conciliazione che non fossero dipendenti del comune una integrazione di stipendio, portando la retribuzione al livello di quella di un usciere di quarta categoria. Una delibera dello stesso genere, adottata a venti anni di distanza, cioè nel 1966, dal comune di Napoli, fu bocciata alla prefettura e provocò una circolare del Ministero dell'interno ai prefetti. In tale circolare si ricordava che in virtù della legge vigente le funzioni di messo di conciliazione possono essere conferite con decreto del presidente del tribunale agli inservienti comunali o a persone idonee residenti nel comune e che queste ultime non hanno alcun rapporto di impiego con il comune sede dell'ufficio di conciliazione cui sono destinate, ma sono veri e propri lavoratori autonomi, che si obbligano a prestare dietro compenso un servizio, senza vincoli di subordinazione verso il Comune. Dal che consegue che i comuni non possono corrispondere ai messi alcun compenso fisso sotto qualsiasi forma; in quanto la relativa spesa costituirebbe una vera e propria liberalità, non consentita ad un Ente pubblico. In verità il criterio annunciato nella circolare del Ministero dell'interno non appare accettabile anche perché in contrasto con uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento del lavoro il quale attribuisce meno importanza alla definizione nominale di un rapporto che al suo contenuto di fatto, quale è definibile sotto l'aspetto gerarchico, organizzativo ed economico.

La nostra attenzione va rivolta alla incredibile situazione di disagio nella quale versano migliaia di lavoratori, per la quale urge un intervento di carattere legislativo.

I messi di conciliazione sono costretti a lavorare praticamente per l'intera giornata, senza quei limiti d'orario che per gli altri lavoratori sono un obbligo e per essi sarebbe un beneficio.

Si rileva che, con questa legge, gli stessi Comuni ed Enti pubblici saranno interessati ad avvalersi dell'opera delle funzioni dei messi di conciliazione per il recupero coattivo delle proprie entrate, come previsto dalla legge 14 aprile 1910, n. 639, dalla legge 21 gennaio 1958, n. 645, dalla legge 3 dicembre 1931, n. 1580, dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

Con le riforme previste all'articolo 1 della proposta di legge:

a) si modifica la legge 1910 n. 639 — come ripetutamente richiesto dal Ministero delle finanze — per snellire la procedura e rendere, effettivamente, recuperabili, in sede coattiva, centinaia di miliardi per lo Stato ed enti pubblici, che, oggi, per la difficoltà della procedura e per la precarietà della categoria in oggetto, restano, in gran parte, ogni anno, crediti non recuperati, giacenti in migliaia di atti inevasi presso i nostri uffici registro, o uffici del contenzioso amministrativo dei comuni, o altri enti pubblici;

b) abrogando l'articolo 28 dell'attuale ordinamento giudiziario, cancelliamo un evidente contrasto coi principi della nostra Carta costituzionale e quei principi basilari che tutelano gli interessi dei lavoratori pubblici e privati, anche senza voler citare la recente legge n. 300/1970 i cui benefici dovrebbero, a maggior ragione, estendersi a dei pubblici ufficiali quali, in verità, sono gli attuali messi di conciliazione;

c) si perfeziona l'attuale ordinamento degli ufficiali giudiziari (non solo perché in evidente contrasto con altre leggi vigenti e citate nello stesso articolo 1 di questa proposta di legge), lasciando i pochi ufficiali giudiziari e loro aiutanti, che non superano l'esiguo e modesto numero di tremilacinquecento, più liberi di dedicarsi ai loro compiti specifici di notificare ed eseguire con speditezza i molteplici atti dei magistrati ordinari — che superano le seimila unità — e dei cancellieri dell'organo giudiziario ordinario — che superano le diecimila unità — e che spesso lamentano la eseguità del numero degli ufficiali giudiziari ed aiutanti per l'esecuzione dei propri atti, tenendo conto che gli ufficiali giudi-

ziari sono anche oberati dal lavoro dei protesti cambiari.

E si viene a porre fine all'attuale stato di sottoccupazione dei messi di conciliazione che, nelle sedi distaccate di pretura, devono svolgere il lavoro degli ufficiali giudiziari, in condizioni di completo asservimento a questi, con la incostituzionale conclusione che il lavoro dei messi di conciliazione presso le preture non risulta effettuato dai messi di conciliazione, ma svolto dagli ufficiali giudiziari, perché questi, forti del loro ordinamento, rubricano, ufficialmente, nei loro registri cronologici gli atti eseguiti dai messi di conciliazione.

Infine, onorevoli colleghi, dando un adeguato *status* giuridico ai messi di conciliazione, noi tuteliamo ancor più gli interessi dello Stato, incentivando il recupero di centinaia di miliardi ogni anno per l'erario e gli enti pubblici, garantendo, con un versamento del 15 per cento alle casse comunali su queste somme recuperabili, una entrata ai comuni superiore alla spesa degli stipendi agli ufficiali di conciliazione (già, in gran parte, dipendenti comunali, anche se con stipendi inadeguati alle funzioni che svolgono, e che oggi non contribuiscono con nessuna percentuale ad arricchire le casse comunali).

Noi incentiveremo, con questa proposta, trasformata in legge, la funzionalità degli uffici di conciliazione ed avremo anche a disposizione dello Stato altri diecimila ufficiali di polizia giudiziaria — senza ulteriori oneri — che, per la particolare attività che svolgono, in esecuzione di atti dell'autorità preposta, entrano in contatto quotidiano con la realtà di migliaia di cittadini e spesso vengono a trovarsi innanzi a delle verità che, difficilmente, potrebbero evidenziarsi ad altri organi di polizia giudiziaria.

La nuova proposta di legge si concretizza fondamentalmente in:

1) modifica della denominazione dei messi di conciliazione in « ufficiali di conciliazione »;

2) sistemazione della proposta di legge in tre titoli:

Titolo I: ordinamento, servizi e funzioni degli ufficiali di conciliazione;

Titolo II: stato giuridico ed economico degli ufficiali di conciliazione;

Titolo III: norme finali e transitorie;

3) eliminazione dell'attuale precaria differenziazione tra messi di conciliazione con salariati comunali, con fusione delle due categorie.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### ORDINAMENTO, SERVIZI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI CONCILIAZIONE

##### ART. 1.

Con la presente legge si modifica la denominazione dei messi di conciliazione in « ufficiali di conciliazione ».

Gli ufficiali di conciliazione esplicano le funzioni di ufficiali giudiziari dei giudici conciliatori e sostituti degli ufficiali giudiziari nelle ipotesi previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, ed espletano, con funzioni di ufficiali giudiziari, gli atti relativi al recupero delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici secondo le modalità e le procedure di cui alla legge 14 aprile 1910, n. 639, alla quale si richiamano, nel capitolo dell'esecuzione forzata, anche la legge n. 1580 del 3 dicembre 1931 all'articolo 5 e la legge n. 317 del 1967.

Per tale ultima funzione, entro i limiti di competenza per valore del conciliatore, essi, hanno competenza funzionale esclusiva. Infine per tale legge essi possono procedere direttamente, nell'ultima fase della esecuzione forzata — la vendita giudiziaria del pignorato —, in rappresentanza dell'ente creditore, anche con l'asporto dei beni messi in vendita ed, ove non ritengano facilmente organizzabile un proprio ufficio vendite, gli ufficiali di conciliazione possono avvalersi della collaborazione dei locali istituti vendite giudiziarie.

Gli ufficiali di conciliazione hanno anche esclusiva competenza nell'esecuzione degli atti del giudice conciliatore e sono, parimenti, autorizzati alla notifica a mezzo posta per gli atti fuori territorio di loro competenza. Restano così modificati gli articoli in materia del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari, non solo perché contrario alla legge n. 639 del 1910 che autorizza i messi di conciliazione all'esecuzione forzata, ma anche alla legge n. 645 del 1958 che autorizza gli esattori comunali alla esecuzione forzata stessa.

I comuni e gli enti locali possono avvalersi degli ufficiali di conciliazione per le notifiche ed esecuzioni di ingiunzioni inerenti all'ad-

plicazione della legge 29 gennaio 1958, n. 645, ove ritengano opportuno esimersi dalle spese di una esattoria comunale.

#### ART. 2.

Gli ufficiali di conciliazione sono nominati con pubblico concorso, indetto dalla Commissione centrale nazionale per la pianta organica, con le stesse modalità stabilite per gli impiegati di concetto dello Stato.

Resta così abrogato l'articolo 28 dell'ordinamento giudiziario, per cui, unilateralmente, i presidenti di tribunale potevano nominare o revocare i messi di conciliazione. I messi di conciliazione, già nominati con decreto dei presidenti di tribunale a tutto il 31 dicembre 1971, vengono automaticamente assimilati dalla pianta organica degli ufficiali di conciliazione con la presente legge.

Nei comuni ove non si richieda un ufficiale di conciliazione il messo di conciliazione già in servizio sarà trasferito dalla Commissione centrale della pianta organica, su richiesta del presidente del tribunale, ad altro comune dello stesso mandamento o, se il caso, di altro mandamento.

#### ART. 3.

Il numero complessivo degli ufficiali di conciliazione è di diecimila. Presso il Ministero di grazia e giustizia sarà insediata una Commissione centrale per la pianta organica composta da due rappresentanti del Ministro di grazia e giustizia, due rappresentanti del Ministro dell'interno, uno del Ministro delle finanze, uno del tesoro, uno del lavoro e previdenza sociale e quattro rappresentanti dell'associazione nazionale della categoria.

I criteri per la distribuzione degli ufficiali di conciliazione fra i singoli uffici sono stabiliti da tale commissione, sentite le richieste dei presidenti di tribunale.

Tale commissione presiederà anche ai pubblici concorsi che saranno indetti per l'assunzione dei futuri ufficiali di conciliazione.

#### ART. 4.

L'ufficiale di conciliazione esercita le funzioni entro l'ambito della circoscrizione del comune presso cui è l'ufficio di conciliazione e, nell'esercizio delle sue funzioni o da esse dipendenti, deve considerarsi ufficiale di polizia giudiziaria ed obbligato al rapporto penale direttamente all'autorità giudiziaria nei mol-

teplici casi in cui viene a trovarsi innanzi a reati perseguibili, collaborando così con gli altri organi di polizia giudiziaria per un miglioramento dell'ordine pubblico ed a beneficio e tutela della cittadinanza. Per questa sua qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non ha diritto ad ulteriori assegni a carico dello Stato ed è autorizzato al porto d'arma, senza necessità di ulteriori adempimenti o richieste al questore o al prefetto. L'ufficiale di conciliazione non può ricusare il suo ministero, e deve portare a termine gli atti intrapresi. Non può eseguire atti che non siano previsti come sua attribuzione in modo espresso dalla legge. Gli atti devono essere eseguiti senza indugio e non oltre il termine eventualmente prefisso dalla parte che li ha richiesti.

Deve conservare in ufficio per un biennio tutti i registri e tutte le richieste ricevute per iscritto, ordinate cronologicamente e con l'indicazione del numero dei repertori. Dopo il biennio deve versare i registri e le ricevute nell'archivio del comune.

Deve sempre rilasciare alla parte committente ricevute delle somme da lui riscosse specificando il titolo per il quale riceve la somma o le singole somme. L'ufficiale di conciliazione interpretando anche e definitivamente l'articolo 2961 del codice civile, secondo comma, non ha ulteriori obblighi o responsabilità civili o penali per gli atti eseguiti trascorso il biennio citato al comma precedente.

Gli atti devono essere sottoscritti e contenere l'indicazione della località, giorno, mese ed anno in cui sono stati eseguiti e, ove occorra anche l'ora.

I proventi che dovessero risultare percepiti oltre il dovuto sono depositati a cura del comune in libretto postale infruttifero intestato agli aventi diritto e incamerati dal comune dopo due anni dal giorno in cui si darà notizia del deposito con affissione sull'albo comunale senza che gli interessati abbiano avanzate richieste o queste non siano state accolte.

## TITOLO II

### STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI UFFICIALI DI CONCILIAZIONE

#### ART. 5.

Ciascun ufficiale di conciliazione deve tenere due registri repertori conformi al modello stabilito dal Ministero di grazia e giustizia: l'uno relativo agli atti della conciliazione e

degli uffici giudiziari, l'altro relativo agli atti eseguiti per conto dello Stato ed enti pubblici.

I registri devono essere tenuti sempre in ufficio, numerati e vidimati dal cancelliere della conciliazione.

Sui registri ciascun ufficiale deve annotare personalmente e giornalmente, seguendo un ordine cronologico, tutti gli atti richiesti, la data della loro esecuzione e l'ammontare dei diritti e delle indennità o percentuali percepite o quelle da percepire.

Prima di esibire al pretore i registri ai sensi dell'articolo 6 l'ufficiale di conciliazione o il dirigente devono aggiungere le somme iscritte distinguendo i diritti dalle indennità e dalle percentuali percepite nonché gli stessi proventi iscritti e da recuperare. Analoga operazione relativa alle somme annualmente percepite, i singoli ufficiali o il dirigente devono eseguire entro il giorno 20 dicembre di ciascun anno.

#### ART. 6.

La vigilanza sulle funzioni dell'ufficiale di conciliazione spetta al pretore del mandamento nella cui giurisdizione ricade l'ufficio di conciliazione.

La vigilanza sul comportamento e sulla contabilità è affidata al segretario comunale.

Ogni anno l'ufficiale di conciliazione deve esibire al pretore del mandamento, od in sua assenza al pretore viciniore, i registri di cui all'articolo 5 nei quali saranno indicati tutti gli atti da lui eseguiti e tutte le somme a qualunque titolo da lui riscosse distinguendo i diritti e le indennità percepite per atti relativi alla competenza del conciliatore o per delega da ufficiali giudiziari o aiutanti ufficiali giudiziari, da quelli eseguiti per lo Stato o altri enti pubblici. Totalizzerà quindi le somme di tutti questi proventi. Il pretore appone il proprio visto annualmente in calce al registro esibitogli. Se gli atti eseguiti in un anno sono eccessivamente esigui, il pretore propone, se del caso, al presidente del tribunale la riduzione dell'organico, ed il trasferimento dell'ufficiale di conciliazione ad altra sede più importante; in caso contrario propone l'aumento dell'organico.

Sulla proposta relativa alla riduzione o all'ampliamento d'organico in un mandamento decide ai sensi dell'articolo 3 la commissione centrale per la pianta organica presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il segretario comunale deve vigilare sulla diligenza e riferire al presidente del tribunale ogni semestre con una relazione scritta.

Non oltre il giorno 27 di ciascun mese l'ufficio ragioneria del comune emetterà il mandato relativo allo stipendio per ciascun ufficiale di conciliazione. La commissione centrale per la pianta organica presso il Ministero di grazia e giustizia può disporre ispezioni straordinarie secondo le rispettive attribuzioni.

ART. 7.

Nei comuni ove siano più di un ufficio di conciliazione od ove sia in organico più di un ufficiale di conciliazione, è nominato, con decreto della commissione centrale per la pianta organica presso il Ministero di grazia e giustizia, un dirigente scelto fra i più capaci ed i più idonei, su richiesta del presidente del tribunale.

Il dirigente soprintende alla richiesta degli atti e provvede al buon andamento dell'ufficio, o di tutti gli uffici sezionali dello stesso comune, distribuendo equamente il lavoro, sorveglia le iscrizioni sui registri repertori e la esattezza dei proventi percepiti da tutti gli ufficiali di conciliazione.

Il dirigente è dispensato dalla esecuzione degli atti se gli ufficiali di conciliazione nel comune, anche se diviso in sezioni, superano il numero di dieci.

ART. 8.

Agli ufficiali di conciliazione spettano i diritti di cronologico, copia, notificazione che sono autorizzati ad esigere anticipatamente dalle parti private, nonché ogni altro diritto relativo alle procedure eseguite nell'interesse dello Stato e degli enti pubblici nonché dei privati in misura uguale a quella prevista dalle tariffe degli ufficiali giudiziari. Quando l'atto deve essere eseguito nella stessa giornata in cui perviene la richiesta, spetta all'ufficiale di conciliazione il diritto di urgenza in misura pari a quella prevista per gli ufficiali giudiziari. Spetta anche l'indennità di trasferta secondo le modalità e nella misura prevista dagli articoli 133, 134, 135, 136 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e sue successive modificazioni. All'ufficiale di conciliazione spetta altresì, per gli atti dello Stato o enti pubblici, la percentuale del 15 per cento sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'erario o dagli enti pubblici, prevista dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Tale percentuale del 15 per cento sarà versata alle casse del comune direttamente dall'ente che ha recuperato le somme per intervento dell'ufficiale di conciliazione operante nel comune.

Sarà cura della ragioneria comunale recuperare tali percentuali su segnalazioni del dirigente degli ufficiali di conciliazione.

#### ART. 9.

All'ufficiale di conciliazione compete a carico del comune l'importo dello stipendio, degli aumenti, assegni e garanzie di legge spettanti all'ufficiale comunale, carriera di concetto.

Tale importo deve essere progressivamente adeguato agli stipendi spettanti ai dipendenti comunali del grado indicato al comma precedente; con riferimento alla qualifica superiore normalmente conseguita per anzianità.

Le contestazioni che possono sorgere in ordine alla contabilità, all'obbligo della presente legge, così come eventuali contestazioni sulla ripartizione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono risolte inappellabilmente dal presidente del tribunale e dalla commissione centrale per la pianta organica presso il Ministero di grazia e giustizia.

### TITOLO III

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 10.

Gli ufficiali di conciliazione sono tenuti a versare ai comuni una percentuale del 50 per cento sui diritti per atti e commissioni da loro eseguiti. Detta percentuale è corrisposta mensilmente alla ragioneria del comune, mentre l'altro 50 per cento resta all'ufficiale di conciliazione a titolo rimborso spese d'esecuzione, trasferta e compenso agli eventuali ausiliari straordinari chiamati, di volta in volta, dall'ufficiale di conciliazione, come testimoni, depositari o assistenti a seconda della natura degli atti eseguiti.

In caso di mancato versamento di tali percentuali, il comune ne dà notizia al presidente del tribunale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza, e provvede al recupero con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro.

## ART. 11.

Quando l'ufficiale di conciliazione dimostri scarso rendimento o commette una infrazione disciplinare che renda necessaria la cessazione delle funzioni queste vengono sospese con provvedimento motivato, sentito l'interessato da una commissione composta dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, dal pretore che ha vigilanza sull'ufficio di conciliazione e da due ufficiali di conciliazione componenti la commissione vigilanza e disciplina a norma dell'articolo 3.

In ogni caso, per tutto il periodo della sospensione, spetta all'ufficiale di conciliazione la metà dello stipendio e per intero gli assegni familiari e l'assistenza INADEL. Le funzioni sono revocate di diritto, con decreto della commissione centrale per la pianta organica presso il Ministero di grazia e giustizia, quando l'ufficiale di conciliazione riceva condanna penale non colposa passata in giudicato.

L'ufficiale di conciliazione dovrà essere pensionato a compimento del 65° anno di età, eccetto caso di speciale rinvio con decreto motivato dalla commissione centrale di cui al comma precedente.

## ART. 12.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e l'associazione nazionale di categoria, provvederà a predisporre il sistema di integrazione previdenziale e quiescenza per gli ufficiali di conciliazione che prima non erano dipendenti comunali o erano retribuiti dai comuni senza cassa previdenziale. Agli ufficiali di conciliazione che non risultino titolari di una forma previdenziale obbligatoria, saranno accreditati presso la cassa dipendenti enti locali contributi previdenziali liquidativi per tutti gli anni di servizio prestati come messi di conciliazione a carico dei comuni, presso i quali svolgevano o svolgono le loro funzioni, in misura pari ai contributi versati per gli ufficiali comunali.

L'assistenza sanitaria a favore di tali ufficiali è erogata dall'INADEL, a favore del quale sarà devoluto l'importo di un bollino di lire 100 per ogni singolo atto certificato o eseguito. Il bollino è a carico della parte che richiede l'atto; esso è obbligatorio ed è applicato a cura dell'ufficiale di conciliazione sotto sanzione di una multa fino a lire tremila.

## ART. 13.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge i comuni, oltre alla percentuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, percepiscono un tributo pari al 50 per cento sui proventi di cui all'articolo 10, ed avranno diritto al 50 per cento sui diritti di cancelleria degli uffici di conciliazione, per ogni atto accettato dal cancelliere di conciliazione, indicando nel 50 per cento la percentuale spettante al cancelliere stesso, dando così definitiva norma interpretativa alla legge n. 93 del 27 marzo 1971 su *Gazzetta Ufficiale* n. 77.

I comuni devono trasmettere al Ministero delle finanze un rendiconto riassuntivo dei proventi incassati annualmente in virtù della presente legge e dei correlativi stipendi corrisposti a tutti gli ufficiali di conciliazione.

Nel caso non abbiano raggiunto l'importo degli stipendi erogati a norma dell'articolo 9, i comuni possono chiedere un contributo integrativo all'erario. Nel caso abbiano superato l'importo degli stipendi erogati agli ufficiali di conciliazione, destineranno le somme introitate a norma degli articoli 8, 10 e 13 della presente legge al miglioramento degli uffici di conciliazione ed, ove il giudice conciliatore abbia rilevante lavoro, al pagamento di un gettone di presenza di lire diecimila per ogni giornata di udienza al conciliatore avente diritto.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.